



Città metropolitana  
di Roma Capitale

DIPARTIMENTO IV “ Servizi di tutela e valorizzazione  
dell’Ambiente ”  
SERVIZIO 4 “Procedimenti integrati e sanzioni ambientali”

**A.O.O. Città metropolitana di Roma Capitale**

Ufficio ...4/4..... Anno...2017... Classificazione IX/11/2

Fascicolo.....20.528.....

N. .... Data .....

MINISTERO TUTELA AMBIENTE E  
TERRITORIO

Direzione generale per le valutazioni ambientali  
Divisione IV Rischio rilevante e autorizzazione  
integrata ambientale  
aia@pec.minambiente.it

e p.c. Raffineria di Roma S.P.A

[raffineriadiromaspa@pec.it](mailto:raffineriadiromaspa@pec.it)

**OGGETTO: AUA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U. 4844 del  
12/12/2016 - Società Raffineria di Roma S. p. A. Impianto sito  
nel Comune di Roma, via di Malagrotta 226 - ID Pratica n  
20.528**

Con la presente si comunica a Codesto Ministero, per l’eventuale seguito di competenza,  
che la Scrivente Amministrazione con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U. 4844  
del 12/12/2016 e si allega alla presente ha adottato l’AUA relativa allo stabilimento in  
oggetto.

La dirigente del Servizio  
dott.ssa Paola Camuccio

Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente,  
registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento IV – Servizio 4.



Via Tiburtina, 691 - 00159 Roma  
tel. 06/67663151 - fax 06/67663384  
[protocollo@pec.provincia.roma.it](mailto:protocollo@pec.provincia.roma.it)  
[dipivser4@provincia.roma.it](mailto:dipivser4@provincia.roma.it)



**Città Metropolitana di Roma Capitale**

Dipartimento 04 Servizio 04

**Procedimenti integrati**

**e-mail: p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it**

**Proposta n. 99904991  
del 29/11/2016**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento  
Francesca Patanè

**Determinazione firmata digitalmente da :**

- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 04  
quale centro di responsabilita'  
in data 12/12/2016

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 4844 del 12/12/2016**

**Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D. P. R. 13 marzo 2013 n. 59.  
Societa' Raffineria di Roma S. p. A. Impianto sito nel Comune di Roma, via di Malagrotta  
226 - ID Pratica n 20. 528**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DIP04**

**Dott.ssa Paola CAMUCCIO**

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Francesca Patanè;

## **VISTI:**

- l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" e ss.mm.ii.;
- il Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Lazio, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 42 del 27/09/2007;
- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con D.C.R. n. 66 del 10/12/2009 e D.C.R. 164 05/03/2010;
- il D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 05/02/1997, n.22" ss.mm.ii.
- la legge 447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
- la Determinazione Dirigenziale 5 novembre 2015 n. G 13447 della Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio "Approvazione della modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma;
- in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma. ";

## **PREMESSO CHE**

- in data 30/10/2016 il SUAP del Comune di Roma ha trasmesso l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 59/13, presentata, al prot. QH73372 del 26/10/2016, dal legale rappresentante, come in atti, della società Raffineria di Roma S.p.A. - C.F.00460650583/P.I0089841009, con sede legale nel Comune di Roma, via di Malagrotta 226, per gli scarichi di acque reflue domestiche, industriali con sostanze pericolose e industriali in corpo idrico superficiale, e le emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sito nel Comune di Roma, via di Malagrotta 226;

- l'insediamento sito nel Comune di Roma, via di Malagrotta 226 è destinato a svolgere attività di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti;

- nella stessa istanza il richiedente dichiara, tra l'altro, che l'attività di cui sopra non è soggetta alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ovvero che la Raffineria di Roma è autorizzata in AIA con DVA DEC-2010-0001006 del 28/10/2010, per l'attività di raffinazione di petrolio grezzo, ma che a seguito della dismissione delle attività di raffinazione e mantenendo le attività di deposito

di prodotti petroliferi finiti, le attività non sono più soggette ad AIA e pertanto ricadono in AUA;

- nella stessa istanza dichiara:

- di essere in possesso del nulla osta di impatto acustico, già ricompreso nell'AIA con DVA DEC-2010-0001006 del 28/10/2010;

- l'istanza riguarda:

- nuova autorizzazione per ristrutturazione insediamento e/o sistema di depurazione che comporti variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente indicato nella precedente autorizzazione AIA rilasciata dal Ministero dell'Ambiente con DVA DEC-2010-0001006 del 28/10/2010
- nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, con modifica sostanziale dello stabilimento (art. 269, comma 8) rispetto a quanto autorizzato dal Ministero dell'Ambiente con DVA DEC-2010-0001006 del 28/10/2010;

- con nota prot. 28538 del 28/12/2015 il Servizio 4 del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale ha inviato a mezzo PEC, al SUAP del Comune di Roma, la richiesta di documentazione integrativa per consentire la conclusione del procedimento amministrativo;

- la Società Raffineria di Roma S.p.A. ha trasmesso la documentazione richiesta, ricevuta da questa Amministrazione ai prott. 58588, 58590, 58544 e 58551 del 21/04/2016 e prot. 61881 del 29/04/2016;

- con la nota protocollo 65004 del 09/05/2016 questo Servizio ha convocato, per il giorno 07/06/2016, la conferenza dei servizi di cui all'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06, Parte V al fine di acquisire il parere di competenza comunale in merito a:

- DPR 06/06/2001 n. 380;
- R.D. n. 1265 del 27/07/1934;
- Legge n. 447 del 26/10/1995 in materia di impatto acustico;

- nel corso della seduta della conferenza dei servizi, la Città Metropolitana di Roma Capitale, richiede chiarimenti relativamente alle emissioni in atmosfera che vengono forniti dalla società in sede di conferenza;

- il Comune di Roma Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica, richiede integrazione documentale e si riserva di esprimere parere a seguito dell'integrazione documentale;

- l'autorità di Bacino del fiume Tevere con nota prot. 2284 del 31/05/2016 esprime parere favorevole di compatibilità idraulica;

- con la nota protocollo n. 193532 del 19/10/2016 la Città Metropolitana di Roma, ha sollecitato l'invio del parere di cui all'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06, Parte V

- il Comune di Roma Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica in data 20/07/2016 con prot. 135223, acquisito in data 0150899 del 14/11/2016, ha espresso il parere di competenza;

**VISTE** le note endoprocedimentali agli atti del Servizio 4 del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale;

**Per quanto riguarda l'autorizzazione allo scarico:**

**Considerato che** lo stabilimento ha i seguenti scarichi:

**Scarico SF1:** scarico di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose (Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e "pericolose per l'ambiente acquatico" (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche) provenienti dall'impianto denominato TAR con una portata media nera di 100 mc/h e dotato di unità di pretrattamento, trattamento primario chimico/fisico (vasca API e flottatore), trattamento

secondario di ossidazione, ispessimento fanghi e disidratazione meccanica fanghi;

**Scarico SF2 e Scarico SF3** di acque meteoriche che la società dichiara essere relativi a scarichi discontinui di acque meteoriche non contaminate e provenienti dal dilavamento del piazzale uffici e dal dilavamento del piazzale di sosta delle autobotti e pertanto, non rientrando nella fattispecie prevista dall' art. 24 c.1 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle acque della Regione Lazio, non necessitano di autorizzazione

**Scarico SF4** – scarico di acque reflue di tipo domestico provenienti dall'impianto denominato TAC che presenta portata nera media di 0,5 mc/h e con potenzialità di abbattimento del carico organico corrispondente a 200 a.e. è del tipo biologico a fanghi attivi ed è dotato di unità di pretrattamento, ossidazione, sedimentazione secondaria, disinfezione;

**Scarico SF5** – scarico delle acque di dilavamento potenzialmente contaminate provenienti dall'impianto denominato TAP dotato di unità di sezione di disoleazione a coalescenza, ossidazione, sedimentazione secondaria e filtrazione a sabbia

#### **Considerato in merito allo scarico SF1 che:**

- la ditta dichiara l'utilizzo nel processo produttivo delle seguenti sostanze pericolose: Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti e Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R 45) e "pericolose per l'ambiente acquatico" (R50 e R51/53) ai sensi del decreto legislativo n. 52 del 3/2/1997 e succ. modifiche.
- all'impianto TAR, confluiscono le acque di processo dello stabilimento e le acque di dilavamento delle fognie oleose, entrambe da considerarsi acque reflue industriali con sostanze pericolose, nonché le acque emunte dalla falda nell'ambito del processo di bonifica in corso, che arrivano con condotte dedicate all'impianto di trattamento, e che ai sensi dell'art 243 comma 4 sono assimilate a acque reflue industriali.
- Il Comune di Roma con D.D. 880 del 20/05/2009 ha approvato, per il sito in oggetto, il progetto di messa in sicurezza operativa del sito e autorizzato gli interventi previsti nello stesso nel quale prescrive alla lettera d) che *"la gestione delle acque di emungimento della falda deve ricadere all'interno di quanto previsto all'art. 243 del D.Lgs 152/06 e s.m.i."*
- Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 8849 del 4/4/2016 ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione IPPC con nota prot. 427/16 del 23/03/2016 relativo a *"progetto di riutilizzo delle acque reflue e di processo e per l'aggiornamento del quadro complessivo dei reflui inviati all'impianto di trattamento delle acque reflue"* dal quale il gruppo istruttore rileva testualmente che:
  - La nuova attività proposta, di messa in sicurezza operativa delle falde sottostanti il sito della raffineria, è stata prescritta e definita nell'ambito della determina del Comune di Roma D.D. 880 del 20/05/2009, ed è mirata al miglioramento della qualità delle falde,
  - Le acque emunte dalla falda vengono "convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore" e assimilate acque reflue industriali (art. 243 comma 4 del D.Lgs 152/06);
  - A norma dell'art. 243 comma 3 del D.Lgs.152/06 è possibile trattare le acque emunte "presso impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco che risultino tecnicamente idonei". L'idoneità tecnica dell'impianto TAR è deducibile dal fatto che il flusso totale, comprese le acque di falda, inviati al trattamento è inferiore al flusso autorizzato in AIA, gli inquinanti presenti nelle acque emunte sono quelli tipici riferibili alle attività collegate ai prodotti petroliferi, l'impianto risulta tecnicamente idoneo a trattare le acque contaminate da suddetti inquinanti ed utilizza le migliori tecniche disponibili.
  - A fronte del disposto dell'art.243 comma 6 del D.Lgs.152/06 "il trattamento deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze scaricate in corpo ricettore" viene stimata dal gestore un'effettiva capacità di riduzione del carico inquinante.
- La società con note acquisite ai prott. 86039 del 16/06/2016 e 92847 del 01/07/2016, in risposta alla nota della Città Metropolitana prot. 67927 del 12/05/2016, ha prodotto un approfondimento sulla caratterizzazione delle varie correnti idrauliche che recapitano all'impianto TAR e alla capacità di trattamento dello stesso in particolare a dimostrazione dell'effettiva capacità di abbattimento in massa

dell'impianto per le principali classi di sostanze presenti nelle acque di falda ed in particolare per gli idrocarburi totali, idrocarburi aromatici (BTEX) ed eteri (MBTE);

- La società infine, in risposta alla nota della Città Metropolitana prot.139512 del 19/10/2016, ha comunicato con nota acquisita al prot. 0148869 del 9/11/2016 le percentuali di abbattimento in massa delle sostanze oggetto della bonifica in corso, che in relazione alle diverse condizioni di esercizio, la Società intende garantire fermo restando l'impegno della società a massimizzare il rendimento dell'impianto TAR:
  - idrocarburi totali 20%
  - idrocarburi aromatici (BTEX) 20%
  - eteri (MBTE) 20%

#### **Ritenuto pertanto per scarico SF1:**

- prescrivere ai fini del controllo dell'abbattimento in massa delle seguenti sostanze: idrocarburi totali, idrocarburi aromatici (BTEX), eteri (MBTE), l'installazione in ingresso all'impianto sulla condotta dedicata alle acque provenienti dalla MISOP e quindi prima della confluenza delle altre correnti idriche che arrivano all'impianto, e in uscita all'impianto di depurazione di campionatori automatici, sigillabili, inamovibili e collegati opportunamente a misuratore di portata;
- prescrivere ai fini del controllo dell'abbattimento del BOD, visto l'art. 21 comma 3 e comma 6 del PTAR che prevede, tra l'altro, per gli scarichi industriali aventi portata superiore a 500 m<sup>3</sup>/giorno, un'efficienza depurativa rispetto al BOD di almeno 85%, l'installazione in ingresso, a valle della confluenza di tutte le correnti idriche che arrivano all'impianto, e in uscita all'impianto di depurazione di campionatori automatici, sigillabili, inamovibili e collegati opportunamente a misuratore di portata;

#### **Considerato in merito allo scarico SF5 che:**

- La società con nota acquisita al prot. 86039 del 16/06/2016 dichiara che tutte le acque di dilavamento delle aree scoperte e potenzialmente contaminate sono trattate all'impianto TAP, che confluisce allo scarico SF5, al fine precauzionale ed a tutela dell'ambiente alla luce della tipologia e dimensione delle aree scoperte nonché della tipologia della potenziale contaminazione, nonostante gli oneri economici che tale impostazione impiantistica comporta.

**Ritenuto pertanto che lo scarico SF5**, vista l'impostazione impiantistica, non sia configurabile come scarico di acque di prima pioggia ma come scarico di acque industriali a tutti gli effetti.

**ACCERTATO** in fase istruttoria, in applicazione dell'art. 5 delle Linee Guida attuative approvate con D.D. R.U. 1591 del 12/04/2013 ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale, approvato con D.C.P. n. 57 del 10/12/2010 e modificato con D.C.P. n. 26 del 25/07/2011

- che il corpo recettore degli scarichi è corpo idrico superficiale accertato come "Rio Galeria";

#### **Per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera:**

**Preso atto** che il progetto presentato prevede 6 punti di emissione convogliata:

- E/1 ed E/2 relativi agli impianti di recupero vapori delle benzine del ponte di carico delle Benzine;
- E/3 relativo al forno dell'impianto bitumi alimentato a gas metano con una potenza termica nominale di 2.4 MWt e non vengono in contatto con i vapori dei bitumi, in quanto gli stessi vengono scaldati mediante uno scambiatore termico a olio diatermico a ciclo chiuso.
- E/4 relativo alla caldaia X-0525 alimentata a gas metano con una potenza termica nominale di 4 MWt
- E/5 relativo agli impianti di recupero vapori del ponte di carico delle bitumi;
- E/6 relativo all'aspirazione della sezione di omogeneizzazione e miscelazione del bitume modificato;

**Preso atto altresì** che nell'impianto sono presenti i seguenti dispositivi di emergenza:

- n.2 Gruppi elettrogeni da 500 kW cadauno, alimentati a gasolio;
- n.5 Motopompe antincendio: di cui n.3 da 688 kW cadauna e n.2 da 550 kW cadauna alimentate a gasolio;

**Preso atto** che la società dichiara che le emissioni diffuse provenienti dall'impianto di depurazione per acque reflue industriali (TAR) sono generate prevalentemente dall'ispessitore della linea fanghi;

**Preso atto** che le emissioni dei bacini del deposito rientrano in quanto previsto dall'art. 269, comma 10 del D.Lgs152/06 e pertanto non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera fermo restando che il gestore dovrà adottare apposite misure per il contenimento delle emissioni diffuse nonché quelle previste all'allegato VII della parte V del D.Lgs 152/06 per quanto pertinenti;

**Ritenuto** inoltre opportuno prescrivere al Gestore di predisporre, e rendere disponibile presso l'impianto, un piano di manutenzione dei dispositivi di tenuta dei tetti dei serbatoi nonché un programma di manutenzione del rivestimento dei serbatoi;

**ACCERTATO** che ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. 59/13 per l'accoglimento dell'istanza della Società Raffineria di Roma S.p.A. (pratica n. 20.528), con sede legale nel Comune di Roma, via di Malagrotta 226 intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con particolare riferimento per gli scarichi di acque reflue domestiche, industriali e industriali con sostanze pericolose in corpo idrico superficiale e le emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sito nel Comune di Roma, via di Malagrotta 226.

**RITENUTO OPPORTUNO** allegare al presente provvedimento i seguenti documenti:

- Allegato 16 – Planimetria scarichi ed emissioni acquisita al prot. 164205 del 30/10/2015
- Planimetrie acquisite al prot. 58551 del 21/04/2016
  - Descrizione TAR
  - Planimetria TAC
  - Sezione di dettaglio TAP

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

## DETERMINA

1) **DI ADOTTARE, fatte salve le verifiche, da parte dei competenti uffici comunali, della compatibilità urbanistica ed edilizia dello stabilimento in oggetto**, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, a favore della Società Raffineria di Roma S.p.A., con sede legale nel Comune di Roma via di Malagrotta 226, nella persona del legale rappresentante come in atti, per lo scarico di acque reflue domestiche, industriali e industriali contenenti le seguenti sostanze pericolose (Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e "pericolose per l'ambiente acquatico" (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche) nel corpo idrico superficiale accatastato con il nome "Rio Galeria" (classe di qualità ambientale del bacino idrografico di appartenenza pari a 4) e per le emissioni in atmosfera provenienti dallo

stabilimento sito nel Comune di Roma, via di Malagrotta 226, destinato a svolgere attività di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti.

**A. DI PRESCRIVERE alla Società Raffineria di Roma S.p.A. le condizioni operative ed il rispetto dei valori limite per gli scarichi di acque reflue domestiche (SF4), industriali (SF5) e industriali contenenti le sostanze pericolose (SF1) (Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e "pericolose per l'ambiente acquatico" (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche) di seguito riportati:**

*Lo scarico SF1 dovrà essere effettuato nel rispetto dei seguenti limiti tabellari:*

**A1. Tabella 3** all. 5 parte terza D.Lgs. 152/06;

**A2.** il trattamento deve inoltre raggiungere un'efficienza depurativa rispetto al BOD pari almeno all'85% e il contenuto in azoto totale deve rispettare i limiti previsti per gli scarichi industriali di cui alla nota 2 della tabella 3 (Allegato 5, Parte Terza, al D.Lgs. 152/2006);

**A3.** il trattamento deve inoltre garantire un abbattimento in massa del 20% per le seguenti sostanze: idrocarburi totali, idrocarburi aromatici (BTEX), eteri (MBTE), calcolato sul quantitativo in uscita dal depuratore rispetto al quantitativo in ingresso relativo alle sole acque provenienti dagli impianti della Messa in Sicurezza Operativa.

*Lo scarico SF4 dovrà essere effettuato nel rispetto dei seguenti limiti tabellari:*

**A4. Tabella 3** all. 5 parte terza D.Lgs. 152/06, limitatamente ai parametri BOD, COD e Azoto ammoniacale;

- 70 mg/l relativamente al parametro solidi sospesi totali;

*Lo scarico SF5 dovrà essere effettuato nel rispetto dei seguenti limiti tabellari:*

**A5. Tabella 3** all. 5 parte terza D.Lgs. 152/06;

*La Ditta è obbligata inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori disposizioni di legge:*

**A6.** non attivare nuovi scarichi se non autorizzati dall'Ente competente (D.Lgs. 152/2006, art. 124 c. 1);

**A7.** non conseguire i limiti di accettabilità previsti nella presente autorizzazione, mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo (D. Lgs. 152/2006, art. 101 c. 5);

**A8.** mantenere in condizioni di accessibilità gli scarichi per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico nei punti assunti per la misurazione ( D. Lgs. 152/2006, art. 101 c. 3) indicati nella planimetria allegata;

**A9.** comunicare al Servizio 4 Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale, ad ARPA Lazio ed al Comune di riferimento, entro 30 gg dalla data di rilascio della presente autorizzazione, il nominativo del referente per l'impianto di depurazione delle acque reflue industriali (art. 26 c. 4 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio);

**A10.** ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 59/13 e dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. 59/13 l'autorizzazione deve essere rinnovata ogni 15 (quindici) anni. L'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;

**A11.** richiedere nuova autorizzazione per: a) diversa destinazione d'uso dell'insediamento, b) trasferimento della gestione o della proprietà c) ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento che comportino una variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente (D. Lgs. 152/2006, art. 124 c. 12)

**A12.** richiedere voltura dell'autorizzazione nel caso di variazione della ragione/denominazione sociale senza che sia intervenuta alcuna modifica del ciclo depurativo;

**A13.** i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue devono essere gestiti nel rispetto della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e/o del D.Lgs 99/92.

**A14.** dare immediata comunicazione alla Città Metropolitana di Roma Capitale qualora le condotte di scarico o l'impianto di depurazione vadano fuori servizio (Delibera C.I.T.A.I. 4/2/1977).

***La Ditta è obbligata inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:***

**A15.** notificare alla Città Metropolitana di Roma Capitale qualsiasi variazione dei dati forniti con la scheda "Catasto" allegata alla domanda;

**A16.** Installare, entro 150 gg. dalla data di rilascio del presente provvedimento, e conservare in condizioni di efficienza, all'ingresso, a valle della confluenza di tutte le diverse correnti idriche che arrivano all'impianto, e in uscita dell'impianto di depurazione **TAR**, campionatore automatico, sigillabile, inamovibile e collegato opportunamente a misuratore di portata, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal PTAR art. 21 comma 3 e comma 6.

**A.17** Installare, entro 150 gg. dalla data di rilascio del presente provvedimento, e conservare in condizioni di efficienza, sulla condotta dedicata alle sole acque provenienti dalla MISOP, a monte della confluenza delle varie correnti idriche che arrivano all'impianto **TAR**, campionatore automatico, sigillabile, inamovibile e collegato opportunamente a misuratore di portata, ai fini del controllo di quanto previsto al punto A3.

**A18. Per lo scarico SF1** il titolare dello scarico deve assicurare autocontrolli secondo quanto previsto dall'art. 131 del D.Lgs 152/06 sugli scarichi dell'impianto di trattamento delle acque reflue ogni 15 gg; i risultati devono essere tenuti presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo per almeno tre anni;

**A19. Per lo scarico SF1** La società, ai sensi dell'art 3 comma 5 del DPR 59/13, dovrà presentare, alla Città metropolitana di Roma capitale, ogni quattro anni relazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo relative allo scarico di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose;

**A20. Per lo scarico SF1** presentare annualmente alla Città Metropolitana di Roma Capitale, a partire dalla data di consegna del presente provvedimento, n. 1 certificato di analisi chimico-fisiche delle acque reflue industriali contenenti seguenti sostanze pericolose: Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e "pericolose per l'ambiente acquatico" (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche, da prelevare al pozzetto fiscale posto all'uscita dell'impianto di depurazione. Le analisi devono essere richieste, a spese ed a cura della Ditta interessata, all'A.R.P.A. Lazio, sede di Roma, via Saredo 52, che provvede alla loro effettuazione ai sensi dell'art. 124 c.11 del D.L.vo 152/2006;

**A21. Per gli scarichi SF4 e SF5** effettuare annualmente, a partire dalla data di consegna della presente autorizzazione, analisi chimico-fisiche ad opera di tecnico abilitato, attestanti che gli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque reflue domestiche, prelevate a cura del tecnico o da persona dallo stesso delegata ai pozzetti fiscali dei rispettivi impianti di depurazione vengono mantenuti nel rispetto dei limiti di cui ai punti **A4 e A5** del presente atto. I relativi certificati analitici devono essere tenuti a disposizione presso l'impianto di depurazione o la sede dello stabilimento;

**A22. Per gli scarichi SF4 e SF5** ogni 5 anni le analisi delle **acque reflue domestiche e acque reflue industriali** di cui al punto **A4 e A5**, devono essere richieste a cura e spese della Società Società Raffineria di Roma S.p.A., all'A.R.P.A. Lazio, sede di Roma, via Saredo 52, che provvede alla loro effettuazione ai sensi dell'art. 124 c. 11 del D.L.vo 152/2006 e la ricevuta della prenotazione deve essere presentata al Servizio 4 del Dipartimento IV della Città metropolitana di Roma Capitale;

**A23.** presentare alla Città Metropolitana di Roma Capitale entro 150 gg. dalla data di rilascio del presente provvedimento prenotazione delle analisi chimico-fisiche delle acque reflue industriali, domestiche e delle acque reflue industriali contenenti le seguenti sostanze pericolose: Oli minerali persistenti e idrocarburi di

origine petrolifera persistenti, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e "pericolose per l'ambiente acquatico" (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche, da prelevare ai pozzetti fiscali dei rispettivi pozzetti fiscali degli impianti di depurazione. Le analisi devono essere richieste, a spese ed a cura della Ditta interessata, all'A.R.P.A. Lazio, sede di Roma, via Saredo 52, che provvede alla loro effettuazione ai sensi dell'art. 124 c.11 del D.L.vo 152/2006. **La mancata presentazione della prenotazione delle analisi secondo la tempistica sopra indicata comporta l'automatica decadenza dell'AUA nella parte relativa alla agli scarichi.**

**B. DI PRESCRIVERE** alla Società Raffineria di Roma S.p.A. **il rispetto dei seguenti obblighi di legge e prescrizioni in merito alle emissioni in atmosfera:**

**B1.** per effetto della delibera del Consiglio Provinciale di Roma n. 261 del 03/06/1997, le prime analisi ai camini devono essere effettuate dall' A.R.P.A. Lazio sede di Roma Servizio Aria Unità Emissioni, via Giuseppe Saredo n. 52, a fronte del pagamento delle misure secondo il tariffario della Regione Lazio, l'intervento dell'A.R.P.A. deve essere richiesto due mesi prima della data prevista per l'esecuzione dei prelievi analitici. Qualora l' A.R.P.A. comunichi di non poter procedere all'esecuzione delle analisi è data facoltà alla società, entro il termine di esecuzione delle stesse, di avvalersi di altri soggetti anche privati;

**B2.** la società dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune ed all'ARPA Lazio sede di Roma Servizio Aria Unità Emissioni, la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso;

**B3.** utilizzare, per la verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di prelievo ed analisi secondo le indicazioni dei manuali UNI ed i metodi utili alla corretta verifica dei limiti di emissione;

**B4.** rispettare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, secondo quanto disposto dall'Allegato VI degli allegati alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;

**B5.** dotare i condotti di scarico delle emissioni di idonee prese, posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nei Manuali UNI, con opportuna chiusura per il campionamento degli effluenti, fatte salve eventuali nuove indicazioni legislative e/o di buona tecnica;

**B6.** effettuare i controlli analitici delle emissioni in atmosfera nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;

**B7.** garantire, altresì, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto nel rispetto dei limiti imposti e fissati nell'autorizzazione, in tutte le condizioni di funzionamento;

**B8.** eseguire sui punti di emissione autorizzati, con cadenza **annuale**, a carico della società, le misure delle emissioni inquinanti, ed inoltrare, alla Città metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento IV, Servizio 4 "Procedimenti integrati", tramite pec certificati di analisi relativi al primo anno di esercizio dell'impianto dopo l'autorizzazione; mentre i successivi certificati analitici dovranno essere conservati presso l'insediamento produttivo ed allegati al registro di cui alla prescrizione B15 del presente provvedimento e posti a disposizione degli organi di controllo. Le certificazioni relative al primo controllo annuale dovranno essere inoltrate entro 30 giorni dall'effettuazione dei campionamenti. Inoltre per quanto riguarda le concentrazioni degli inquinanti relative alle lettere H, I, J, K, L, (del punto di emissione E/5 ed E/6), queste dovranno essere rilevate nei primi due anni di esercizio dello stabilimento a far data dal rilascio del presente parere. Entro 30 giorni dall'effettuazione delle suddette analisi la Società dovrà inoltrare alla Città metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale", Servizio 3 "Tutela Aria ed Energia", [ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it) ed all'ARPA Lazio sede di Roma Servizio Aria Unità Emissioni, via Giuseppe Saredo 52, 00173 Roma copia dei certificati di analisi.

**B9.** il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale ed all'ARPA Lazio sede di Roma, via Giuseppe Saredo 52, 00173 Roma, entro **24 ore**, l'accertamento di eventuali difformità nei controlli di propria competenza;

**B10. Emissioni convogliate:****EMISSIONE E/1****(impianto VRU benzine)**

<b>A</b>	<b>portata normalizzata secca</b>	<b>Nmc/h</b>	<b>900</b>
<b>B</b>	<b>temperatura al punto di prelievo</b>	<b>°C</b>	<b>ambiente</b>
<b>C</b>	<b>COV (composti organici volatili)</b>	<b>g/Nmc</b>	<b>10</b>
<b>D</b>	<b>Idrocarburi totali</b>	<b>mg/Nmc</b>	<b>1600</b>
<b>E</b>	<b>Benzene</b>	<b>mg/Nmc</b>	<b>3</b>
<b>F</b>	<b>1,3 Butadiene</b>	<b>mg/Nmc</b>	<b>0,1</b>
<b>E</b>	<b>altezza punto di emissione</b>	<b>m</b>	<b>10,5</b>
<b>F</b>	<b>Sistema di abbattimento adottato</b>	<b>Carboni attivi</b>	

**EMISSIONE E/2****(impianto VRU benzine)**

<b>A</b>	<b>portata normalizzata secca</b>	<b>Nmc/h</b>	<b>900</b>
<b>B</b>	<b>temperatura al punto di prelievo</b>	<b>°C</b>	<b>ambiente</b>
<b>C</b>	<b>COV (composti organici volatili)</b>	<b>g/Nmc</b>	<b>10</b>
<b>D</b>	<b>Idrocarburi totali</b>	<b>mg/Nmc</b>	<b>1600</b>
<b>E</b>	<b>Benzene</b>	<b>mg/Nmc</b>	<b>3</b>
<b>F</b>	<b>1,3 Butadiene</b>	<b>mg/Nmc</b>	<b>0,1</b>
<b>E</b>	<b>altezza punto di emissione</b>	<b>m</b>	<b>10,5</b>
<b>F</b>	<b>Sistema di abbattimento adottato</b>	<b>Carboni attivi</b>	

**EMISSIONE E/3\*****(forno dell'impianto bitumi alimentato a gas metano con una potenza termica nominale di 2.4 MWt)**

<b>A</b>	<b>portata normalizzata secca</b>	<b>Nmc/h</b>	<b>3200</b>
<b>B</b>	<b>temperatura al punto di prelievo</b>	<b>°C</b>	<b>180</b>
<b>C</b>	<b>NOX</b>	<b>mg/Nmc</b>	<b>200</b>
<b>D</b>	<b>CO</b>	<b>mg/Nmc</b>	<b>100</b>
<b>E</b>	<b>altezza punto di emissione</b>	<b>m</b>	<b>26,2</b>
<b>F</b>	<b>Sistema di abbattimento adottato</b>	<b>nessuno</b>	

\* Ai sensi dell'art 6 comma 3 lettera a del piano di risanamento di qualità dell'aria della Regione Lazio i limiti I limiti di emissione sono riferiti ai gas secchi in condizioni normali e ad una percentuale del 3 % di Ossigeno libero nei fumi. I limiti di SO2 e Polveri si intendono rispettati utilizzando gas naturale e GPL.

**EMISSIONE E/4\***

(caldaia X-0525 alimentata a gas metano con una potenza termica nominale di 4 MWt)

<b>A</b>	<b>portata normalizzata secca</b>	<b>Nmc/h</b>	<b>2800</b>
<b>B</b>	<b>temperatura al punto di prelievo</b>	<b>°C</b>	<b>150</b>
<b>C</b>	<b>NOX</b>	<b>mg/Nmc</b>	<b>200</b>
<b>D</b>	<b>CO</b>	<b>mg/Nmc</b>	<b>100</b>
<b>E</b>	<b>altezza punto di emissione</b>	<b>m</b>	<b>26,2</b>
<b>F</b>	<b>Sistema di abbattimento adottato</b>	<b>nessuno</b>	

\* Ai sensi dell'art 6 comma 3 lettera a del piano di risanamento di qualità dell'aria della Regione Lazio i limiti I limiti di emissione sono riferiti ai gas secchi in condizioni normali e ad una percentuale del 3 % di Ossigeno libero nei fumi. I limiti di SO2 e Polveri si intendono rispettati utilizzando gas naturale e GPL.

#### **EMISSIONE E/5\***

**(impianti di recupero vapori del ponte di carico delle bitumi)**

<b>A</b>	<b>portata normalizzata secca</b>	<b>Nmc/h</b>	<b>1325</b>
<b>B</b>	<b>temperatura al punto di prelievo</b>	<b>°C</b>	<b>44</b>
<b>C</b>	<b>polveri totali</b>	<b>mg/Nmc</b>	<b>10</b>
<b>D</b>	<b>ossidi di azoto</b>	<b>mg/Nmc</b>	<b>200</b>
<b>E</b>	<b>ossidi di zolfo</b>	<b>mg/Nmc</b>	<b>50</b>
<b>F</b>	<b>sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale</b>	<b>mg/Nmc</b>	<b>10</b>
<b>G</b>	<b>I.P.A.**</b>	<b>mg/Nmc</b>	<b>0,01</b>
<b>H</b>	<b>cloruro di idrogeno (HCl)</b>	<b>mg/Nmc</b>	<b>10</b>
<b>I</b>	<b>fluoruro di idrogeno (HF)</b>	<b>mg/Nmc</b>	<b>1</b>
<b>J</b>	<b>cadmio (Cd) + tallio (Tl)</b>	<b>mg/Nmc</b>	<b>0,05</b>
<b>K</b>	<b>mercurio (Hg)</b>	<b>mg/Nmc</b>	<b>0,05</b>
<b>L</b>	<b>antimonio+arsenico+piombo+cromo+cobalto+rame+manganese+nicel+vanadio+stagno</b>	<b>mg/Nmc</b>	<b>0,5</b>
<b>M</b>	<b>altezza del punto di emissione</b>	<b>m</b>	<b>25</b>
<b>N</b>	<b>sistema di abbattimento adottato</b>	<b>nessuno</b>	

\*i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno, nell'effluente gassoso, del 17 % così come previsto dall'Allegato I, Parte III degli Allegati alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per gli impianti di essiccazione;

\*\*gli idrocarburi policiclici aromatici come somma di:

benzo(a)pirene,

benzo(b)fluorantene,

benzo(k)fluorantene,

benzo(a)antracene,

dibenzo(a,h)antracene,

indeno(1.2.3,cd)pirene,

benzo(j)fluorantene,

dibenzo(a.e)pirene,

dibenzo(a.h)pirene

dibenzo(a.i)pirene,

dibenzo(a.l)pirene

allegare alle emissioni i gascromatogrammi degli I.P.A.

## **EMISSIONE E/6\***

**(aspirazione linea bitumi modificati)**

<b>A portata normalizzata secca</b>	<b>Nmc/h 30</b>
<b>B temperatura al punto di prelievo</b>	<b>°C 180</b>
<b>C polveri totali</b>	<b>mg/Nmc10</b>
<b>D ossidi di azoto</b>	<b>mg/Nmc200</b>
<b>E ossidi di zolfo</b>	<b>mg/Nmc50</b>
<b>F sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale</b>	<b>mg/Nmc10</b>
<b>G I.P.A. **</b>	<b>mg/Nmc0,01</b>
<b>H cloruro di idrogeno (HCl)</b>	<b>mg/Nmc10</b>
<b>I fluoruro di idrogeno (HF)</b>	<b>mg/Nmc1</b>
<b>J cadmio (Cd) + tallio (Tl)</b>	<b>mg/Nmc0,05</b>
<b>K mercurio (Hg)</b>	<b>mg/Nmc0,05</b>
<b>L antimonio+arsenico+piombo+cromo+cobalto+rame+manganese+nicel+vanadio+stagno</b>	<b>mg/Nmc0,5</b>
<b>Maltezza del punto di emissione</b>	<b>m 8</b>
<b>N sistema di abbattimento adottato</b>	<b>nessuno</b>

\*i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno, nell'effluente gassoso, del 17 % così come previsto dall'Allegato I, Parte III degli Allegati alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per gli impianti di essiccazione;

\*\*gli idrocarburi policiclici aromatici come somma di:

benzo(a)pirene,

benzo(b)fluorantene,

benzo(k)fluorantene,

benzo(a)antracene,

dibenzo(a,h)antracene,

indeno(1.2.3,cd)pirene,

benzo(j)fluorantene,

dibenzo(a.e)pirene,

dibenzo(a.h)pirene

dibenzo(a.i)pirene,

dibenzo(a.l)pirene

allegare alle emissioni i gascromatogrammi degli I.P.A.

**B11.** nel caso si verificasse un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione il gestore dell'impianto, entro le **8 ore** successive all'evento deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Roma Capitale, che può disporre la riduzione o la cessazione delle attività od imporre altre prescrizioni; il gestore dell'impianto ha l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto entro il più breve tempo possibile;

**B.12** il gestore dovrà monitorare il funzionamento dei due gruppi elettrogeni di emergenza e delle cinque motopompe antincendio tenendo a disposizione, presso lo stabilimento, la registrazione delle accensioni; in caso di funzionamento superiore alle 50 ore annuali dovrà essere prodotta, a questa Amministrazione, una relazione contenente le motivazioni del superamento del suddetto periodo di attivazione dei citati gruppi; qualora il funzionamento fosse superiore a dieci giorni consecutivi, la società, dovrà monitorare la concentrazione degli inquinanti nelle emissioni al camino i cui valori dovranno rispettare i limiti imposti dal Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria approvato dalla Regione Lazio;

**B13.** i punti di emissione dovranno essere immediatamente identificati con la numerazione adottata nella presente autorizzazione al precedente punto B10 mediante iscrizione visibile con vernice di colore contrastante;

**B14.** di garantire l'accessibilità alle prese di misura tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e di garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni ed igiene del lavoro;

**B15.** dovranno essere riportati su un apposito registro, ai sensi dell'Allegato VI, commi 2.7 e 2.8, degli allegati alla Parte V del D.L.gs. 03/04/2006, n. 152, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni del funzionamento dell'impianto produttivo, nonché i dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione i cui certificati devono essere allegati allo stesso; tale registro deve essere posto a disposizione delle autorità competenti per il controllo;

**B16.** le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione delle *emissioni inquinanti* e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc.). Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

**B17.** devono essere adottate tecniche e modalità gestionali finalizzate alla limitazione delle emissioni diffuse e odorigene, anche in merito alla occasionale movimentazione dei fanghi dell'impianto di depurazione all'interno dello stabilimento ed il loro allontanamento su mezzi idonei (autobotti o cassoni chiusi), nonché quelle previste all'allegato VII della parte V del D.Lgs 152/06;

**B18.** deve essere limitato, per quanto possibile, lo spazio fisico dedicato alla movimentazione e trasferimento dei fanghi dell'impianto di depurazione ed anche il tempo necessario a compiere tali operazioni deve essere

limitato il più possibile, senza interruzioni non necessarie ed utilizzando mezzi idonei;

**B19.** entro 6 mesi dalla data di rilascio della presente provvedimento, predisporre, rendere disponibile presso l'impianto ed attuare secondo le tempistiche previste un piano di manutenzione dei dispositivi di tenuta dei tetti dei serbatoi nonché un programma di manutenzione del rivestimento dei serbatoi.

**B20.** La società dovrà presentare, presso il competente Servizio 3 del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale, dichiarazione attività in deroga per le attività che rientrano nei casi previsti dall'art. 272, comma 1 e dell'Allegato IV, Parte I, degli Allegati alla Parte V del D.Lvo 03/04/2006, n. 152, non sostituiti dalla presente autorizzazione;

**G. DI PRESCRIVERE alla Società Raffineria di Roma S.p.A. le seguenti condizioni di carattere generale:**

**G1.** Entro 10 giorni dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP la Società Raffineria di Roma S.p.A. dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale il nominativo del referente AUA per eventuali future comunicazioni, ed i relativi recapiti (pec, email, fax, telefono);

**G2.** Il presente provvedimento e relativi allegati devono sempre essere custoditi in originale in formato elettronico, presso l'impianto, congiuntamente alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia.

**G3.** Ai fini del rinnovo del presente atto, il titolare dello stesso, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità Competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/13.

**G4.** Qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata all'istanza ovvero, in caso di modifiche dell'attività o degli impianti o di variazione della titolarità, devono essere preventivamente comunicate per iscritto dal Gestore all'Autorità competente tramite il SUAP che ne informerà, per la valutazione di competenza circa la sostanzialità o meno della modifica, il Servizio competente all'adozione dell'A.U.A. E' fatto salvo quanto indicato dall'Autorità competente ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.

**G5.** Il Gestore che intende effettuare una modifica sostanziale, come definita dall'art. 2 comma g del D.P.R. 59/13, dovrà presentare una nuova domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/13

**G6.** il presente atto è rilasciato esclusivamente per quanto di competenza, in attuazione delle normative riportate in premessa, fatti salvi i diritti dei terzi;

2) DI TRASMETTERE il presente atto al SUAP competente, al fine del rilascio dell'AUA ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del DPR 59/13, congiuntamente al provvedimento conclusivo del procedimento, emanato dal SUAP stesso.

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/13 **ha durata di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo emanato dal SUAP competente.**

Il rispetto dei tempi previsti nelle prescrizioni decorre dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP competente.

Il presente atto è composto dai seguenti allegati:

- Allegato 16 – Planimetria scarichi ed emissioni acquisita al prot. 164205 del 30/10/2015
- Planimetrie acquisite al prot. 58551 del 21/04/2016

- Descrizione TAR
- Planimetria TAC
- Sezione di dettaglio TAP

Le comunicazioni relative agli assolvimenti delle prescrizioni contenute nei pareri devono essere veicolate direttamente agli Enti e/o Servizi responsabili degli specifici pareri rilasciati e confluiti nel presente atto, senza intermediazione del SUAP o del Servizio 4 Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale che non è responsabile della verifica della osservanza alle prescrizioni contenute nei citati pareri.

L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione, da parte del Servizio/Ente competente, delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La società/ditta è tenuta al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale e quanto altro disposto dalla vigente normativa e non espressamente indicato nel presente atto e relativi allegati.

Sono fatti salvi tutti i diritti di terzi. Il richiedente è tenuto ad ottenere ulteriori pareri o autorizzazioni eventualmente previsti dalle leggi vigenti.

Il presente atto non esprime alcun giudizio di merito circa i pareri e atti rilasciati dai competenti Servizi/Enti, che vengono acquisiti secondo i principi della buona fede amministrativa e la cui responsabilità ricade in capo ai rispettivi responsabili del procedimento.

La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge 241/90.

Il presente atto è stato rilasciato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dal richiedente in sede di istanza e successive modifiche ed integrazioni. Laddove i fatti rappresentati nella suddetta documentazione fossero non conformi al vero, non è addebitabile alla Città Metropolitana di Roma Capitale alcuna responsabilità circa eventuali danni ambientali o illeciti derivanti da tali mendaci dichiarazioni.


Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Lazio o al Capo dello Stato rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP territorialmente competente.

**IL DIRIGENTE**  
**Dott.ssa Paola CAMUCCIO**



- IMPIANTO TRATTAMENTO SCARICHI CIVILI - SCARICO N° 2
- EDIFICIO MENSA
- SERVIZI IGIENICI SPOGLIATOIO TURNISTI
- SERVIZI IGIENICI PALAZZINA UFFICI
- SERVIZI IGIENICI SPOGLIATOIO PALAZZINA LABORATORIO
- SERVIZI IGIENICI UFFICI MAGAZZINO
- SERVIZI IGIENICI EX CASA COLONICA (UFFICI)


SCALA 1:250





V-0401  
BACINO  
ACQUA  
ANTINCENDIO

E-92000  
X-1702

STRADA VIF E-18000





LEGENDA	
1	BACINO POLMONE
2	INGRESSO IMPIANTO
<b>PRETRATTAMENTI</b>	
3	GRIGLIATURA
4	ACIDIFICAZIONE
<b>TRATTAMENTI PRIMARI CHIMICO FISICI</b>	
5	DISOLUZIONE
6	PACCHIALE/ABBI SFOCALI
7	VASOIE ARI
<b>FLOCCULAZIONE</b>	
8	MISSIONE FLOCCULANTI
9	SOLEVAMENTO ACQUA
<b>FIOTTAZIONE</b>	
10	FIOTTATORE
11	SATURAZIONE
12	ISPESITORE FANGHI
<b>SEZ. BIOLOGICA</b>	
13	PREARAZIONE
14	AREAZIONE
15	SCARICO NEL RIO GALERIA

SCALA 1:500